

FONDO COMUNI CONFINANTI **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

SCHEMA DI ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INERENTE L'ATTIVITÀ DEL FONDO COMUNI CONFINANTI CUP C69I22000850005

TRA

- **COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI** rappresentato da On. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni Confinanti”, di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 28 maggio 2021;
- **PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO**, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. 00337460224, (di seguito denominata anche “Provincia”), rappresentata da Maurizio Fugatti che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa o suo delegato (*citare l'atto di delega*);
- **Società “Trentino Marketing S.R.L.”**, (di seguito denominata anche “Società”), con sede a Trento (TN), via Romagnosi n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. 02341860225, che interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto (TN), via F. Zeni n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. 00123240228, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 31 dicembre 2020 dal Notaio in Trento Dott. Paolo Piccoli, repertorio n. 42920, e rappresentata da Maurizio Rossini, che interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società Trentino Marketing S.r.l. medesima;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare l’art.2, commi 117 e 117 bis;
- l’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito denominata anche “Intesa”), sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione, sostituita successivamente dall’Intesa sottoscritta in data 30 novembre 2017 ed in ultimo con la sottoscrizione del 11 giugno 2020;
- l’articolo 6 dell’Intesa, ove, fra gli interventi a cui destinare le risorse del Fondo Comuni Confinanti, sono individuati anche ambiti, progetti e iniziative a carattere sovraregionale o

di interesse bilaterale, come previsto dall'articolo 2, comma 117 bis, lettera a), della legge n. 191 del 2009;

- la legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8, in breve "legge sulla promozione turistica provinciale 2020", (di seguito richiamata anche quale "legge provinciale n. 8 del 2020") ed in particolare gli articoli 9 e 14;
- la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in breve "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", (di seguito richiamata anche quale "legge provinciale n. 6 del 1999") ed in particolare l'articolo 33, comma 1, lett. a bis);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

PREMESSO CHE:

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico, quale organismo statale/interregionale, per la gestione delle risorse finanziarie, costituenti il "Fondo Comuni Confinanti" e considerate dalla stessa Intesa, Comitato che si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, prevista dall'articolo 4 dell'Intesa, ed avente sede attualmente presso la Provincia autonoma di Trento;
- l'articolo 2, comma 2, dell'Intesa vigente, prevede altresì che il Comitato individui e garantisca idonee forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle altre realtà associative rappresentative dei territori confinanti coinvolti nei progetti e nelle attività di cui alla medesima Intesa;
- l'articolo 4, comma 3, dell'Intesa vigente, prevede che *"ai fini dello svolgimento dell'attività operativo-gestionale della Segreteria tecnica, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari del soggetto cui spetta il coordinamento della stessa"*;
- l'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Intesa vigente, in precedenza articolo 6, comma 1, lettera e), prevede che le risorse finanziarie del "Fondo Comuni Confinanti" siano destinate, fra l'altro, per il funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale presso la Provincia autonoma di Trento, fino ad un massimo del 1%, in precedenza del 0,5%, determinato sul relativo ammontare annuo. Le spese comprendono in generale qualsiasi spesa per il funzionamento degli organi di cui all'Intesa, individuati, oltre alla Segreteria tecnica, nel Comitato paritetico e nel suo Presidente;
- l'articolo 14 della legge provinciale n. 8 del 2020 prevede che le attività per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino vengano affidate, mediante convenzione, ad una società controllata in-house della Provincia autonoma di Trento, individuata in Trentino Sviluppo S.p.A.;
- l'articolo 33, comma 1, lett. a bis) della legge provinciale n. 6 del 1999 stabilisce che la medesima Provincia possa disporre a favore di Trentino Sviluppo S.p.A., il finanziamento delle attività previste dagli specifici articoli della citata legge provinciale n. 8 del 2020, prevedendo che la Giunta provinciale di Trento approvi gli indirizzi che regolano i criteri e le modalità per la gestione dei beni e delle attività da parte della Società medesima;
- con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2391 di data 20 dicembre 2016, è stato approvato il nuovo schema di convenzione fra Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A., convenzione poi sottoscritta digitalmente dalle parti interessate in

data 14 marzo 2017, n. di raccolta 44507, e da ultimo modificata con il sesto atto aggiuntivo in corso di stipulazione, in attuazione della deliberazione della medesima Giunta provinciale n. 133 del 4 febbraio 2022, nonché avente scadenza al 31 dicembre 2025;

- in data 23 dicembre 2020 è stata sottoscritta la nuova convenzione (registrata il 12 gennaio 2021, n. racc. 12, serie 3) tra Trentino Sviluppo S.p.A. e Trentino Marketing S.r.l., attraverso la quale vengono definite le modalità con le quali Trentino Sviluppo S.p.A. affida a Trentino Marketing S.r.l. la gestione operativa del cosiddetto "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina - Sezione Marketing" e le modalità di rapporto tra Trentino Marketing S.r.l., Trentino Sviluppo S.p.A. e la Provincia autonoma di Trento;
- secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della predetta convenzione fra la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A., la medesima Società ha affidato a Trentino Marketing S.r.l., tramite procura di data 31 dicembre 2020, la gestione della Sezione relativa alle attività di marketing turistico territoriale del Trentino (Sezione Marketing);

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione n. 7 del 13 dicembre 2021, il Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti ha previsto di provvedere, per il proprio funzionamento, anche alla realizzazione di un piano di comunicazione inerente le attività di competenza;
- con deliberazione n. 520 del 2 aprile 2021, la Giunta provinciale di Trento ha approvato gli "Indirizzi per la definizione degli interventi a supporto della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino", che formano parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione, individuando, alla lettera l) dell'articolo 2, riferito alle aree di intervento svolte da Trentino Sviluppo S.p.A., attraverso la propria Società Trentino Marketing r.l., la macrovoce "*Sviluppo progetti interregionali: attività diretta alla costruzione di progetti di sviluppo turistico e promozione territoriale svolti in collaborazione con la provincia e le regioni confinanti. I progetti, che devono assumere una rilevanza strategica per il territorio provinciale (es. Olimpiadi) possono essere finanziati attraverso specifici fondi, anche di provenienza statale o europea e messi a disposizione della Società per tali attività*";
- secondo quanto indicato alla lettera iii) delle premesse dei predetti indirizzi, si è ritenuto quindi di innovare gli interventi che contraddistinguono la promozione ed il marketing turistico territoriale, con la previsione di specifiche iniziative, quando ne verrà manifestata la necessità, anche "*con riferimento ad attività di comunicazione per territori confinanti (Intesa attuativa della Legge 191/2009) opportunamente finanziata, per quest'ultimo aspetto, all'interno di dette risorse*";
- il Piano triennale 2022-2024 delle attività di Trentino Sviluppo S.p.A. presentato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della convenzione in essere fra la medesima Società e la Provincia autonoma di Trento, e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 125 del 4 febbraio 2022, prevede, tra le attività non ancora finanziate e autorizzate, la realizzazione di un piano di comunicazione, inerente le attività di competenza del Fondo Comuni Confinanti, che potrà essere predisposto attraverso la Società della Provincia autonoma di Trento, cui compete il coordinamento della Segreteria tecnica dello stesso Comitato, con il supporto di un apposito accordo fra le parti interessate e con copertura della relativa spesa a valere sulla quota parte di risorse finanziarie annuali del Fondo Comuni confinanti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Intesa vigente, in precedenza articolo 6, comma 1, lettera e);
- con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1057 del 10 giugno 2022 e con

determinazione del Presidente del Comitato paritetico – Fondo Comuni Confinanti n. ____ del _____ 2022, nonché in virtù degli atti suindicati per la Società Trentino Marketing S.r.l., le Parti suindicate hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il presente Accordo, autorizzandone la sua sottoscrizione;

Tutto ciò premesso,

tra i Soggetti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente Accordo ha come oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti, la Provincia autonoma di Trento e la Società Trentino Marketing S.r.l. per la realizzazione, anche in più parti, di un piano di comunicazione inerente l'attività del Fondo Comuni Confinanti a beneficio dei 48 comuni di confine con le Province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti sovraordinati interessati, nonché per la diffusione di elementi di conoscenza ai fini della consultazione e partecipazione di tali enti locali e delle altre realtà associative rappresentative dei medesimi territori.
2. Tale piano dovrà comprendere azioni di comunicazione e/o advertising per la promozione e la valorizzazione di progetti/eventi specifici, attraverso l'utilizzo di mezzi e canali off (tv, radio e giornali) e/o - online delle aree interessate, in relazione ai singoli progetti da valorizzare che verranno comunicati dal Comitato paritetico – Fondo Comuni Confinanti.

Art. 2 IMPEGNI DELLE PARTI

1. La Società Trentino Marketing S.r.l. si impegna a svolgere le attività necessarie per la realizzazione del piano di comunicazione di cui all'articolo 1.
2. Il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti si impegna a mettere a disposizione della Società Trentino Sviluppo S.p.A., per le attività svolte da Trentino Marketing S.r.l., le somme necessarie per le spese conseguenti fino ad un importo complessivo pari ad Euro 300.000,00 (I.V.A. inclusa), mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), dell'Intesa sottoscritta l'11 giugno 2020 ovvero di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), dell'Intesa previgente.
3. La Provincia autonoma di Trento si impegna a porre in essere le iniziative necessarie a garantire la buona esecuzione del presente Accordo nell'interesse di tutte le Parti coinvolte. La stessa Provincia conferma inoltre che le spese per le attività svolte, che verranno rendicontate ed addebitate al Comitato paritetico – Fondo Comuni Confinanti, dovranno comprendere solamente i costi diretti sostenuti da Trentino Sviluppo S.p.A., in quanto il costo della struttura organizzativa che realizza le iniziative richieste trova allocazione nel Piano triennale della Sezione marketing del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina in apposite risorse finanziarie dedicate al costo del personale.

Art. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. A seguito di preventive comunicazioni di massima da parte del Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti delle esigenze di promozione che saranno via via individuate, la Società Trentino Marketing S.r.l. provvederà a predisporre, condividere e pianificare gli interventi specifici da realizzare nell'ambito delle singole progettualità che formeranno il piano di cui all'articolo 1, comma 2. Ciò avverrà con scambio di corrispondenza direttamente fra il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti e Trentino Marketing S.r.l., con trasmissione della documentazione per opportuna conoscenza anche alle competenti strutture della Provincia autonoma di Trento, e si realizzerà con l'effettuazione degli interventi proposti.
2. Lo svolgimento delle attività, fino alla somma massima di Euro 245.901,64, che incrementata di I.V.A. nella misura di legge, ancorchè dovuta, ammonta a complessivi Euro 300.000,00, avverrà quindi per tranches ed in funzione delle necessità che il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti segnalerà a Trentino Marketing S.r.l.

Art. 4

DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

1. Il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti provvede all'erogazione delle somme necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo alla Società Trentino Sviluppo S.p.A., Società in house della Provincia autonoma di Trento, quale mandante della Società Trentino Marketing S.r.l, fino all'importo complessivo di Euro 300.000,00 (I.V.A. inclusa).
2. L'erogazione avviene a conclusione di ciascuna tranche di intervento come avviata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, previa presentazione da parte della Società Trentino Marketing S.r.l., in nome e per conto della Società Trentino Sviluppo S.p.A., di apposita richiesta corredata da una breve relazione delle attività svolte e dal rendiconto delle relative spese effettivamente sostenute. La Società Trentino Sviluppo S.p.A. per i costi sostenuti e rendicontati dalla Società Trentino Marketing S.r.l. emetterà fattura di addebito al Comitato paritetico – Fondo Comuni Confinanti, il quale provvederà al pagamento del debito tramite bonifico sul conto corrente bancario del "Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina - Sezione Marketing", gestito dalla Società.
3. Le eventuali minori spese risultanti dal rendiconto, rispetto agli importi previsti in sede di pianificazione della singola progettualità, rientrano nella disponibilità complessiva delle risorse previste nel limite massimo di Euro 300.000,00 (I.V.A. inclusa), finché sia possibile disporre l'utilizzo per significative ulteriori tranches di attività.

Art. 5

DURATA

1. Il presente Accordo ha durata dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024 e si deve consensualmente ritenere concluso qualora quanto in esso contenuto risulti espletato prima di tale data con il completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6

REGIME FISCALE E RIPARTIZIONE ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico della Società Trentino Sviluppo S.p.A.
2. Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che il presente Accordo, in quanto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., è da considerarsi soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7
FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative all'interpretazione delle clausole concernenti il presente Accordo che potranno sorgere tra le Parti, saranno deferite al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - sede di Trento.

Art. 8
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori ed ha validità per la sua intera durata.
2. Per concorde volontà delle parti l'Accordo può essere prorogato, modificato e/o integrato.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA
PER IL FONDO COMUNI
CONFINANTI
- On. Dario Bond -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
- Maurizio Fugatti -

SOCIETÀ
Trentino Marketing S.R.L.
- Maurizio Rossini -